

Analisi e commenti

Il “visto leggero” non scarseggia per professionalità e competenza

2 Aprile 2014

La legge di stabilità ha ampliato le ipotesi in cui occorre il via libera dei soggetti abilitati per procedere con le compensazioni dei crediti tributari e contributivi



Il visto di conformità, meglio conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto dal decreto legislativo 241/1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria, nello specifico ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti a ciò abilitati, iscritti in un apposito elenco informatizzato.

Allo scopo di poter apporre il “sigillo” di conformità, possono richiedere di essere inseriti nel riferito elenco informatizzato i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr 322/1998 e cioè:

- i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub* categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Per poter essere inclusi nell’elenco, è necessario che i professionisti, in ragione del proprio domicilio fiscale, producano un’apposita comunicazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle direzioni provinciali di Bolzano e di Trento.

L’attestazione di conformità, già obbligatoria per la presentazione delle dichiarazioni “730” e per la

compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui, è stata prevista, con l'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 (Stabilità 2014), per la compensazione anche di altri tributi.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, e intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del Dpr 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa ai professionisti abilitati e ai Centri di assistenza fiscale, le dichiarazioni possono essere sottoscritte dal rappresentante legale e, in sua mancanza, dall'amministratore (anche di fatto) o da un rappresentante negoziale ovvero da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione, quando sul contribuente è esercitata la verifica contabile in base all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento del ministro delle Finanze 164/1999, consistenti nel controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, e nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture e di queste ultime alla relativa documentazione.

Con riferimento alla infedele attestazione, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai Caf e ai professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del Dpr 600/1973 e in caso di controllo ai sensi del 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto, nonché, per la liquidazione dell'Iva dovuta in base alle dichiarazioni e al controllo disciplinati dagli articoli 54 e seguenti del Dpr 633/1972.

Quando le inadempienze si ripetono, ovvero le violazioni sono particolarmente gravi, è disposta, a carico dei Caf o dei professionisti, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto "leggero" per un periodo da uno a tre anni. Nell'ipotesi in cui le trasgressioni si verificano nuovamente dopo il periodo di sospensione, viene inibita la facoltà di rilasciare l'attestazione di conformità.

Il legislatore ha considerato inadempienza particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione irrogata.

La contestazione delle violazioni e l'erogazione delle relative penalità sono effettuate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici finanziari locali.

L'atto di contestazione, unico per ciascun anno solare di riferimento, può essere integrato o modificato dalla Dr che lo ha emesso.

Inoltre, vengono informati dei provvedimenti emanati anche gli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'eventuale adozione di iniziative disciplinari.

Dunque, l'apposizione del visto di conformità, sebbene "leggero", necessita di alta professionalità e competenza.

di

Annamaria Zampino

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/visto-leggero-non-scarseggia-professionalita-e-competenza>